



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

(PROVINCIA DI POTENZA)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE - CITTÀ PER LA PACE - CITTÀ DEL VINO



COMANDO POLIZIA LOCALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CANILE-SANITARIO E/O IN CANILE-RIFUGIO, DI PROPRIETÀ O, COMUNQUE, NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DELLA DITTA AFFIDATARIA, AUTORIZZATI NEI MODI DI LEGGE, NONCHÉ DI ACCALAPPIAMENTO, A RICHIESTA, DI CANI VAGANTI ABBANDONATI, IN DIFFICOLTÀ O MORSICATORI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2021-2024
- LOTTO UNICO -**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.
- ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO.
- ART. 3 - COSTO DEL SERVIZIO.
- ART. 4 - SUBAPPALTO.
- ART. 5 - CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI.
- ART. 6 - MODALITÀ DI RICOVERO.
- ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.
- ART. 8 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI.
- ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.
- ART. 10 - AFFIDAMENTO A TERZI.
- ART. 11 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO.
- ART. 12 - CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO.
- ART. 13 - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.
- ART. 14 - RESCISSIONE CONTRATTUALE.
- ART. 15 - IMPEGNO CONTRATTUALE.
- ART. 16 - ONERI DI SICUREZZA.
- ART. 17 - CORRISPETTIVO. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO.
- ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- ART. 19 - SPESE.
- ART. 20 - DANNI A TERZI.
- ART. 21 - PROGETTO DEL SERVIZIO.
- ART. 22 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.P.
- ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA.
- ART. 24 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA.
- ART. 25 - PENALITÀ.
- ART. 26 - CONTROVERSIE.
- ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI.
- ART. 28 - RINVIO A NORME.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia dei n. 72 (settantadue) cani di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ), attualmente ospitati presso il canile-rifugio, di proprietà della Ditta affidataria o, comunque, nella piena disponibilità della medesima Ditta, nonché del servizio di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento, ricovero e custodia di ulteriori cani vaganti abbandonati, in difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale, in canile-sanitario e in canile-rifugio, di proprietà della Ditta affidataria o, comunque, nella piena disponibilità della medesima Ditta, muniti di tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, ecc., previste dalle normative vigenti in materia, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché conformemente alle prescrizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione, **per un numero massimo di cani ospitati che, comunque, nel triennio di riferimento, non potrà complessivamente superare i n. 85 (ottantacinque) esemplari.**
2. **Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di aumentare il numero di esemplari ospitati nel triennio in trattazione qualora dovesse rendersi necessario e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie a tal fine occorrenti e della disponibilità di posti presso le strutture di ricovero ospitanti.**
3. Oltre a quanto sopra, l'attività oggetto dell'affidamento in trattazione dovrà comprendere anche l'espletamento dei servizi di seguito indicati:
 - a. **attività di recupero e di trasferimento dei n. 72 (settantadue) cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante (ovvero presso i canili-rifugio dei comuni di Rotonda (PZ) e di Viggiano (PZ), gestiti dalla Ditta "Lucania Dog S.r.l.", con sede legale in 85048 Rotonda (PZ), alla Località Chiuse snc), alla nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta aggiudicataria;**
 - b. interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire il massimo benessere psico-fisico degli animali custoditi e la regolarità dello stato igienico-sanitario della struttura ospitante;
 - c. trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ), deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
 - d. promozione, nello spirito della normativa vigente, di campagne ordinarie e straordinarie di adozione degli animali di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ) e custoditi nella struttura ospitante.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO.

1. **L'affidamento del servizio in trattazione avrà una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data dell'effettivo affidamento del medesimo servizio, con facoltà di prorogare il contratto fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio, ove consentito, e comunque secondo la normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici, previo avviso da comunicare a mezzo di Pec almeno 30 gg. prima della scadenza del correlato contratto.**
2. Alla fine del periodo di cui trattasi, l'affidamento del servizio in questione scadrà di pieno diritto senza ulteriori adempimenti a carico delle parti contraenti.
3. Il Comune si riserva inoltre di recedere dall'appalto in caso di sopravvenute leggi statali e/o regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui venisse avviata la gestione del servizio medesimo a livello associato, consortile, comprensoriale o in house. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettiva custodia e mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 3 - COSTO DEL SERVIZIO.

1. Il costo complessivo del servizio in trattazione è utilmente stimato da questa Stazione Appaltante nell'importo massimo presunto di Euro 62.050,00 oltre iva come per legge all'anno (ovvero Euro 75.701,00 iva inclusa come per legge), ovvero in Euro 2,00 oltre iva come per legge x n. 85 cani x n. 365 gg, ovvero in Euro 186.150,00 oltre iva come per legge (ovvero Euro 227.103,00 iva inclusa come per legge) per l'intera durata triennale dell'affidamento del medesimo servizio, ovvero nell'importo inferiore come rideterminato al netto del ribasso sul predetto prezzo posto a base d'asta della gara di appalto. Detto costo complessivo non potrà in ogni caso superare le soglie comunitarie previste dalla vigente normativa statale disciplinante gli appalti pubblici di servizi.
2. L'importo da pagare alla Ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo del costo giornaliero offerto per l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione.
3. Il suddetto costo complessivo del servizio è pertanto presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura a partire dal numero di cani inizialmente da trasferire e da custodire, pari a n. 72 (settantadue) e sino al numero massimo di cani da poter ospitare nella struttura di ricovero che, comunque, nel triennio di riferimento, non potrà complessivamente superare i n. 85 (ottantacinque) esemplari.
4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di aumentare il numero di esemplari ospitati nel triennio in trattazione qualora dovesse rendersi necessario e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie a tal fine occorrenti e della disponibilità di posti presso le strutture di ricovero ospitanti.
5. Il costo complessivo del servizio di cui trattasi, a carico del Comune e da corrispondere alla Ditta affidataria, come rideterminato all'esito del ribasso offerto nell'ambito della presente procedura di appalto, comprende ogni costo previsto e, per la precisione, i costi derivanti dai servizi di seguito elencati:
 - a. costo una tantum per il recupero e per il trasferimento dei n. 72 cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante (ovvero presso i canili-rifugio dei comuni di Rotonda (PZ) e di Viggiano (PZ), gestiti dalla Ditta "Lucania Dog S.r.l.", con sede legale in 85048 Rotonda (PZ), alla Località Chiuse snc), alla nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta aggiudicataria;
 - b. costo del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute dei cani di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ), presso la nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta aggiudicataria.
 - c. costo del trasferimento dei cani ai fini della eventuale reintroduzione sul territorio comunale degli stessi esemplari come "cani di quartiere", ove ne sussistano i presupposti di legge.
6. Al costo complessivo del servizio di cui trattasi, posto a carico del Comune e da corrispondere alla Ditta affidataria, come rideterminato all'esito del ribasso offerto nell'ambito della presente procedura di appalto, saranno inoltre aggiunte le spese fatturate di volta in volta, non soggette a ribasso e relative ai servizi di seguito elencati:
 - a. Euro 80,00 oltre iva come per legge, quale costo del servizio di accalappiamento a richiesta per ogni singolo cane abbandonato, in difficoltà, pericoloso o morsicatore, rinvenuto sul territorio comunale, per il successivo trasferimento, ricovero e custodia presso la nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, per un numero massimo di cani ospitati che,

comunque, come già sopra evidenziato, nel triennio di riferimento, non potrà complessivamente superare i n. 85 (ottantacinque) esemplari.

- b. Euro 50,00 oltre iva come per legge, quale costo di trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ), deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 4 - SUBAPPALTO.

1. È fatto assoluto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente Capitolato.
2. Saranno ammesse soltanto eventuali cessioni di ramo d'azienda nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

ART. 5 - CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI.

1. Il servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato a cura di personale incaricato dalla Ditta affidataria su segnalazione e richiesta del Comando di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ) o di altro Ufficio Comunale preposto e preventivamente accreditato presso la Ditta affidataria.
2. **Detto servizio dovrà essere garantito entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione/richiesta di intervento.**
3. **In caso di segnalata urgenza detto servizio dovrà essere garantito entro e non oltre n. 2 (due) ore dalla richiesta di intervento.**
4. **In caso di mancata disponibilità o di acclarata urgenza tale servizio dovrà essere comunque garantito tramite ditte/soggetti terzi autorizzati come per legge, a cura e a totale carico della Ditta affidataria.**
5. All'atto della cattura, l'appaltatore dovrà redigere, in triplice copia, il verbale d'affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia del predetto al Comando di Polizia Locale e l'altra al competente Servizio Veterinario A.S.P..

ART. 6 - MODALITÀ DI RICOVERO.

1. Ogni cane, all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere registrato, microchippato (ove eventualmente non sia già registrato all'anagrafe canine regionale) e fotografato; dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria. Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comando di Polizia Locale di questo Comune.
2. La Ditta affidataria del servizio avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale, il riferimento identificativo (microchip) o, in assenza, altro riferimento riconducibile all'animale e possibilmente la foto dell'animale.
3. Tale registro, vidimato dal competente Servizio Veterinario A.S.P., sarà costituito da pagine numerate progressivamente e inamovibili; dovrà essere sempre accuratamente compilato e aggiornato e dovrà essere presentato ed esibito su richiesta del personale del Comando di Polizia Locale o di altro Ufficio del Comune addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
4. La Ditta affidataria del servizio non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di soggetti privati o associazioni animaliste, se non previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale o da altro Servizio Comunale competente.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

1. La Ditta affidataria dovrà provvedere, a proprie cure, a svolgere con puntualità e diligenza le seguenti attività:
 - a. garantire la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;

- b. alimentare giornalmente e adeguatamente i cani presi in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, secondo la scheda dietetica nutrizionale della competente A.S.L. che l'affidatario dovrà produrre ed allegare al contratto prima della relativa sottoscrizione;
- c. provvedere, d'intesa con il referente comunale, al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Rionero in Vulture (PZ), di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- d. provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario della competente A.S.L.;
- e. **provvedere al trasporto, a proprio cura e spese, dei cani dall' attuale struttura di ricovero a quella propria a seguito di affidamento del servizio in trattazione;**
- f. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato e provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina;
- g. collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e con i veterinari addetti all'attività veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;
- h. assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- i. ospitare i cani in box singoli o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione; i box dovranno essere dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
- j. tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
- k. aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, diete);
- l. promuovere e curare l'affidamento in adozione dei cani ospitati, aggiornando tempestivamente le pagine del proprio sito web dedicato alle proposte di affido/adozione;
- m. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), attraverso il programma di gestione informatizzato. Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente al Comando di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ) e, trimestralmente, anche al Servizio Veterinario A.S.L. la chiusura mensile relativa alla movimentazione dei cani del canile;
- n. attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, il numero dei cani presenti;
- o. collaborare nell'attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;
- p. effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
- q. consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;

- r. curare la sterilizzazione degli animali;
 - s. garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione degli animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire il massimo livello di adozione dei cani catturati nel Comune di Rionero in Vulture (PZ);
 - t. in caso di decesso di un animale, provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale del medesimo Comune e al Servizio Veterinario A.S.L. competente per territorio;
 - u. eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della Ditta, dovranno essere preventivamente comunicati al responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.
 - v. La Ditta affidataria è tenuta a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
 - 1. lavaggi antiparassitari;
 - 2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
 - 3. trattamento preventivo per echinococco;
 - 4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);
2. Non appena i cani vengono ricoverati nella struttura, il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

ART. 8 – DECESSO DEI CANI RICOVERATI.

- 1. Nel caso di decesso di un animale ad essa affidato, la Ditta affidataria del servizio provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente e al Comune, e comunque non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento.
- 2. Nella comunicazione dovranno essere indicati il numero di microchip, la data di cattura e le cause della morte.
- 3. I cani deceduti dovranno essere trasportati, previo parere del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento.
- 4. **Le spese di trasporto e incenerimento nei modi di legge, sostenute di volta in volta dalla Ditta aggiudicataria, restano comunque a carico del Comune e saranno pagate mensilmente unitamente alle altre spese dovute quale corrispettivo della gestione del servizio in questione.**

ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

- 1. Ai sensi del comma 371, articolo 2 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), l'appaltatore dovrà stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Rionero in Vulture (PZ) un accordo scritto di collaborazione con una o più associazioni animaliste e zoofile con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge n. 281/1991.
- 2. Tale accordo dovrà prevedere che l'Associazione protezionistica individuata svolga l'attività relativa agli affidi e delle adozioni, fatte salve altre eventuali intese che la stazione appaltante intenderà stipulare con le medesime in relazione anche alle attività tese a favorire l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina da parte dei privati, il controllo dei cani di quartiere reimmessi e all'eventuale recupero delle cagne per la successiva sterilizzazione ivi compreso l'affidamento in adozione dei cuccioli tramite la rete di comunicazione delle associazioni di volontariato riconosciute.
- 3. La Ditta affidataria dovrà eseguire la prestazione contrattualmente affidata con propria organizzazione, nella piena e totale osservanza dei regolamenti e delle normative regionali e nazionali vigenti o che siano emanati in corso d'opera con particolare attenzione alla normativa in materia di assicurazioni sociali e di pubblici servizi suscettibili di essere applicate al servizio di cui trattasi.
- 4. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidataria, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune di Rionero in Vulture (PZ).

5. La Ditta affidataria è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
6. La Ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale che, nell'esecuzione dello stesso servizio, dovrà attenersi al programma stabilito dal Comune.

ART. 10 - AFFIDAMENTO A TERZI.

1. Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la Ditta affidataria potrà procedere direttamente, dandone successiva comunicazione al Comune, favorendo processi di adozione consapevole, aiutando gli interessati nella scelta del cane e informando il nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità connesse alla proprietà di un cane.
2. La formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante la compilazione di un documento specifico.
3. Il responsabile del canile trasmette entro 3 (tre) giorni l'atto di adozione alla A.S.L. presso la quale è registrato il cane e al Comune. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati anagrafici dell'adottante o affidatario, nonché il numero di microchip, le caratteristiche dell'animale e la data della sua cattura.
4. L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 (sessanta) giorni di tempo previsti dalla Legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato.
5. Trascorsi i 60 (sessanta) giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia rinunciato formalmente all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente adozione definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.
6. L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione.
7. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
8. Per i cani entrati nel canile e restituiti ai proprietari, la Ditta affidataria del servizio avrà l'obbligo di comunicare al Comune, entro 48 ore, l'avvenuta restituzione dell'animale, indicando le generalità del proprietario, la data di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l'identificativo microchip del suddetto animale.
9. Il proprietario, prima del ritiro del cane, dovrà versare alla Ditta affidataria la somma dovuta per il periodo di permanenza dell'animale nel canile (importo giornaliero del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza), che se già liquidata dal Comune alla Ditta, dovrà essere rimborsata a cura della stessa ditta al Comune.
10. Inoltre provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito web se disponibile, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi.

ART. 11 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO.

1. Il Comune indicherà alla Ditta affidataria il nominativo e i recapiti del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'affidamento del servizio in questione.
2. La Ditta affidataria dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato che sarà il Referente dei rapporti con gli uffici comunali preposti.
3. La Ditta affidataria dovrà comunicare immediatamente i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

ART. 12 - CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO.

1. Il Comune si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente territorialmente, per effettuare controlli sanitari e veterinari.

2. Lo stesso Servizio Veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso. L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.
3. I cani catturati e consegnati all'affidatario sono sottoposti, a cura del competente Servizio Veterinario A.S.L., ad opportuna identificazione tramite microchip.
4. I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. spettano in ogni caso tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 13 - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

1. Il Comando di Polizia Locale e/o il preposto Ufficio dell'Ente, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potrà assolvere i seguenti compiti:
 - a. visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente Capitolato;
 - b. rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo alla ditta appaltatrice, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.
2. Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma della Ditta affidataria o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta affidataria di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato. Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta affidataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

ART. 14 - RESCISSIONE CONTRATTUALE.

1. Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'affidataria degli obblighi rivenienti dal contratto formalmente contestate, il Comune ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto.
2. Il contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della Ditta di eseguire quanto previsto dal Capitolato o quanto impartito dal Comune o dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove, nelle more dell'esecuzione, dovesse essere avviato un servizio a livello comprensoriale con i Comuni contermini.
4. In tal caso l'affidatario non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 15 - IMPEGNO CONTRATTUALE.

1. La Ditta affidataria rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento dell'affidamento di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.
2. L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche.
3. L'impegno del Comune di Rionero in Vulture (PZ) si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.
4. È facoltà del Comune di ordinare l'esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, fermo restando che, in caso il contratto non andasse a buon fine per qualsiasi motivo, la Ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.

ART. 16 - ONERI DI SICUREZZA.

1. La Ditta affidataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione affidante a qualunque titolo.
2. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza", si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione. L'importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a 0 (zero).

ART. 17 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO.

1. Per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento in vita e in buona salute dei cani randagi già ospitati e di quelli accalappiati a richiesta e, successivamente, trasferiti nella struttura di ricovero messa a disposizione dalla Ditta affidataria, il Comune corrisponderà alla Ditta affidataria il **prezzo giornaliero per ogni cane, a base d'asta, di Euro 2,00 (Euro due/00) oltre iva come per legge, ovvero dell'importo inferiore come determinato dal ribasso sull'importo a base d'asta e come risultante dall'offerta economica.**
2. **Nel corrispettivo giornaliero per ogni cane custodito, come sopra indicato, si intendono già inclusi tutti i costi del servizio in trattazione come meglio elencati all'art. 3 del presente Capitolato.**
3. **Nel prezzo offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione si intendono pertanto compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli, tutto incluso, e nulla escluso per la completa fornitura del medesimo servizio.**
4. I prezzi predetti si intendono offerti dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
5. **La Ditta affidataria del servizio non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costi dei materiali, della manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.**
6. **È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi.**
7. L'offerta si riterrà vincolante per la Ditta per i novanta giorni successivi alla data di affidamento.
8. Trascorso tale termine, qualora il Comune non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua volontà, alla stipulazione del contratto, la ditta potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi contenuti nella presente offerta.
9. A seguito di tale svincolo la Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra qualsiasi pretesa.
10. **I compensi spettanti per effetto dell'affidamento del servizio in oggetto saranno erogati con cadenza mensile ed entro 30 giorni dall'acquisizione del D.U.R.C., ovvero, ove già in possesso, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica emessa nei modi di legge.**
11. I pagamenti si considerano effettuati dalla data di emissione del relativo mandato.
12. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all'affidataria nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.
13. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta di richiedere la risoluzione del contratto.
14. Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente richiesti dal Comando di Polizia Locale di questo Comune o da altro preposto Ufficio Comunale.

15. Alla fattura elettronica deve essere in ogni caso allegato l'elenco dettagliato dei cani custoditi, in ordine di microchip, con l'esatta indicazione dello stato dell'animale, compreso i decessi e le adozioni.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'art. 3 della medesima legge.
2. In particolare la Ditta si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al Comune di Rionero in Vulture (PZ) che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. La Ditta prende atto che il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 8, seconda parte, della citata Legge risolverà il contratto mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui accerti che le transazioni finanziarie relative al contratto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 19 - SPESE.

1. Eventuali spese per il contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta affidataria.
2. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.
3. Sono a carico della Ditta aggiudicataria anche le spese sostenute dal Comune per eventuali e ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.

ART. 20 - DANNI A TERZI.

1. È fatto obbligo all'affidataria di stipulare polizza assicurativa entro la data di inizio attività contro danni arrecati a terzi o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'affidataria (personale dipendente e non), per un massimale non inferiore a € 500.000,00--.
2. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto.
3. La Ditta affidataria resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.
4. Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.
5. **Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta affidataria al Comando di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ), prima della stipula del contratto.**

ART. 21 - PROGETTO DEL SERVIZIO.

1. Per partecipare alla gara di appalto la Ditta dovrà presentare, unitamente all'offerta economica, un progetto sintetico ed esauriente del servizio proposto, consistente in una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 1. Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità con allegata planimetria;
 2. Copia delle autorizzazioni sanitarie ed edilizie possedute;
 3. Elenco dei servizi offerti;
 4. Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
 5. Descrizione delle strutture e dell'organizzazione di supporto del servizio offerto;
 6. Elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed esperienze nel campo;
 7. Elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;

8. Specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
 9. Specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentare che non;
 10. Ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire.
2. La relazione tecnica dovrà contenere precise indicazioni sui livelli di qualità offerti e sulle metodologie impiegate, con particolare riferimento agli standard qualitativi atti ad assicurare il benessere degli animali.

ART. 22 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.P.

1. I cani catturati e consegnati all'appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Azienda Sanitaria Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.
2. I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA.

1. La Ditta affidataria del servizio deve costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale presunto (calcolato senza IVA), quale risulterà dal prezzo di affidamento.
2. Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti di cui al comma 3, dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° c., del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 24 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA.

1. Entro 15 giorni dalla data di conclusione della procedura di affidamento del servizio in trattazione, il Comune provvederà a verificare, nei confronti dell'affidatario, il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, come dichiarate mediante autocertificazione nei modi di legge, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti o richiedendola, se necessario, al medesimo aggiudicatario.
2. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni fatte dall'appaltatore, si procederà all'esclusione dell'affidatario e, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 25 - PENALITÀ.

1. In caso di inadempimento agli obblighi dell'affidamento del servizio in trattazione, l'affidatario, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di applicazioni di penalità pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.500,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del preposto Servizio del Comune di Rionero in Vulture (PZ).
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
3. L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il predetto Responsabile.
4. L'ammontare delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione e, in mancanza, dal corrispettivo dovuto per il servizio stesso.

ART. 26 - CONTROVERSIE.

1. Qualsiasi vertenza in ordine al servizio in questione, qualunque né sia la natura o la causa, è deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria del competente il Foro di Potenza.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (più noto con la sigla inglese G.D.P.R.), in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, i dati forniti dal concorrente saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
2. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge e in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 28 - RINVIO A NORME.

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Legge n. 281/1991 e ss.mm.ii., alla normativa regionale in materia di tutela degli animali di affezione, nonché alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Comandante

Magg. Mauro DI LONARDO

